



## FISCO

Autori: AA.VV. • Editore: IPSOA • Data ultimo aggiornamento: maggio 2020

Relativamente ai **trattamenti assistenziali** corrisposti dall'INAIL ai **titolari di reddito agrario** valgono le seguenti regole (ris. 18 aprile 2001, n. 50/E<sup>□</sup>):

- sono sostitutivi di redditi agrari;
- non sono soggetti all'applicazione di ritenute alla fonte;
- i soggetti titolari degli stessi sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi per indicare l'imponibile determinato su base catastale;
- le ritenute eventualmente subite devono essere riconosciute in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto l'ammontare del trattamento assistenziale (reddito sostitutivo) è assorbito nella determinazione forfettaria del reddito agrario dichiarato.

### 2.2.3. Proventi derivanti da attività illecite

#### Classificazione redditi da attività illecite

Rientrano nelle categorie di reddito **tassabile** ai fini IRPEF (→2.2.1.) se in esse classificabili, i **proventi derivanti** da fatti, atti o attività qualificabili come **illecito civile, penale o amministrativo** se non già sottoposti a sequestro o confisca penale (art. 14<sup>□</sup>, c. 4, Legge n. 537/1993<sup>□</sup>); in alcuni casi è prevista anche l'indeducibilità dei relativi costi.

I redditi derivanti da tali attività sono determinati secondo le disposizioni riguardanti **ciascuna categoria**.

Se, invece, non possono essere classificati in una delle altre categorie vanno inquadrati, anche ai fini della loro determinazione, nella categorie dei redditi diversi (art. 36<sup>□</sup>, c. 34-bis, D.L. n. 223/2006<sup>□</sup>).

In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia penale (art. 331<sup>□</sup> c.p.p.) per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento.

Possano considerarsi proventi illeciti:

1. attività di **prestiti** ad interessi **usurari** (Cass. 14 novembre 2002, n. 15984<sup>□</sup>, 24 luglio 2013, n. 17953<sup>□</sup> e 25 maggio 2011, n. 11460<sup>□</sup>);
2. somme percepite a titolo di **tangente** (Cass., 18 gennaio 2008, n. 1058<sup>□</sup>);
3. proventi dell'attività di **prostituzione** svolta autonomamente (Cass. 27 luglio 2016, n. 15596<sup>□</sup>);
4. ricavi del **gioco d'azzardo** (Cass., ord. 19 luglio 2006, n. 16504<sup>□</sup>; sent 11 settembre 2003, n. 13305).

Tali regole si applicano in relazione ai costi e alle spese sostenuti **a partire dal 1° gennaio 2003** (Legge n. 289/2002<sup>□</sup>) e non hanno, quindi, effetto retroattivo (circ. 26 settembre 2005, n. 42/E<sup>□</sup>).

Inoltre, la disciplina è applicabile in sede di determinazione del **reddito d'impresa** e di **lavoro autonomo** e, in generale, con riferimento a quelle fattispecie reddituali per le quali la norma tributaria prevede la deducibilità delle spese specificamente inerenti alla produzione del reddito.

**Deducibilità dei costi da delitto non colposo** - Nella determinazione dei redditi soggetti ad IRPEF **non sono ammessi** in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo (ad esempio, una spesa finalizzata alla corruzione di un pubblico ufficiale ai fini dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, così come le spese postali sostenute per realizzare truffe) se si verifica una delle seguenti **condizioni**:

- il pubblico ministero ha esercitato l'**azione penale**;
- il giudice ha emesso il decreto che dispone il **rinvio a giudizio** (art. 424<sup>□</sup> c.p.p.) o, comunque, una sentenza di non luogo a procedere (art. 425<sup>□</sup> c.p.p.) per prescrizione del reato di cui all'art. 157<sup>□</sup> c.p., sempre che il contribuente non abbia rinunciato alla prescrizione (art. 14<sup>□</sup>, c. 4-bis, Legge n. 537/1993<sup>□</sup>).

Spetta il **rimborso** delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione e dei relativi interessi se interviene:

- una sentenza definitiva di **assoluzione** (art. 530<sup>□</sup> c.p.p.);
- una sentenza definitiva di **non luogo a procedere** fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione del reato;
- una sentenza definitiva di **non doversi procedere** (art. 529<sup>□</sup> c.p.p.).

Il rimborso spetta anche nel caso in cui il pagamento è avvenuto mediante gli istituti definatori (accertamento con adesione, acquiescenza, ecc.).